



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Presidente
Giudice Relatore ed Estensore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 141/2025 P.U.

PROMOSSO DA

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal debitore sovraindebitato in data 24.6.2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, nominato dall'Occ Segretariato Sociale protezione Sociale Italiana sede di Buscate (MI).

Esamate le risultanze delle informative acquisite presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e la Cancelleria esecuzioni.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Il debitore, quale persona fisica titolare di una impresa individuale cancellata da oltre un anno (in data 10.4.2017, come risulta





dalla visura camerale prodotta), può chiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis c.c.i.i.

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pagg. 26-28) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg. 11-19 e 24). L'OCC ha inoltre verificato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il Sig. ha infatti debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate – riscossione pari complessivamente a circa € 74.000,00 (cfr. relazione OCC, p. 13), interamente derivanti dall'attività di procacciatore d'affari esercitata sotto forma di impresa individuale sino al 2015 (formalmente cancellata nel corso del 2017). Il debitore non è proprietario di beni mobili o immobili utilmente liquidabili, fatta eccezione per una autovettura utilitaria di cui è titolare per la quota di $\frac{1}{2}$, e le passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito solo dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di con la quale il ricorrente deve provvedere anche alle spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Considerato che

- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto:

- i) dai proventi dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita proprie e del nucleo familiare, composto anche dalla compagna convivente (attualmente priva di reddito) e da una figlia minore. Il ricorrente ed il Gestore della crisi hanno indicato in € 1.857,00 le spese mensili del nucleo e tale importo appare congruo, tenuto conto peraltro dell'esborso per canone di locazione e spese condominiali per complessivi € 630,00 mensili (i.e. € 450,00 per canone ed € 180,00 mensili medie per spese). Considerato inoltre:
 - da un lato, che a detti esborsi devono aggiungersi le spese cd. "straordinarie routinarie", intendendosi per tali i costi per prestazioni sanitarie, esigenze scolastiche e ricreative/di svago della prole che, pur non essendo predeterminabili nel *quantum*, "nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe" (Cass. 3835/2021);
 - che, per contro, il ricorrente percepisce l'assegno unico erogato dall'INPS nella misura attuale di € 200,00, contributo che, pur avendo natura alimentare e non pignorabile, deve comunque essere valutato tra le risorse disponibili per il sostentamento del nucleo, il Tribunale ritiene che il ricorrente possa essere autorizzato a trattenere per il mantenimento proprio e del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.800,00, per dodici mensilità.



- ii) dal saldo attivo del conto corrente acceso presso _____ ad eccezione della somma di € 1.800,00 corrispondente ad una mensilità di stipendio e degli eventuali assegni per la prole impignorabili;
- iii) dalla quota di $\frac{1}{2}$ della autovettura

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. _____) dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed *advisors* godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di _____

NOMINA Giudice Delegato _____

NOMINA Liquidatore la _____ con studio in _____

ORDINA a _____ il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 14/11/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.800,00 netti, per dodici mensilità, per il mantenimento proprio e del nucleo familiare.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione dei beni.



DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII;
- entro il 14.10.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
- depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva..

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/07/2025.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA